

## ALLEGATO AA

### CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SOCIALE NEI COMUNI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE (Esito procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della L.R. Toscana n. 65/2020) CUP. G61B21010680005

L'anno 2022, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ presso la sede della SdS Area Pratese, in Prato, Via Roma 101, 59100

#### TRA

- La **Società della Salute Area Pratese** - C.F. e Partita IVA 01975410976 - con sede legale a Prato in Piazza del Comune n. 2, rappresentata nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli, nata a Pistoia il 30/04/1966, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della SdS Area Pratese, domiciliato per la carica presso la sede legale della SdS Area Pratese (nel proseguo denominato "SdS")

#### E

- L' Associazione **A.D.A. Prato Odv** con sede in Prato – Viale Vittorio Veneto 80, C.F. 92050910485 nella persona del Presidente sig.ra Patrizia Bartolini nata a Prato il 23/03/1949, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **A.P.I.C.I. Sede Prato** con sede in Prato – Via Convenevole da Prato 85, C.F. 92070530487 nella persona del Presidente sig.ra Aglaia Cipriani nata a Pistoia il 22/10/1973, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Auser T'accompagnio della Valle del Bisenzio Odv** con sede in Vaiano – Via G. Braga 197, C.F. 92109650488 nella persona del Presidente sig. Collini Giampaolo nato a Vaiano il 09/03/1954, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Prato Sud Croce d'Oro Odv** con sede in Prato – Piazza della Vittoria 8, C.F. 02284760978 nella persona del Presidente sig. Dante Bartoloni nato a Impruneta il 29/11/1940, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Croce d'Oro Prato 1905** con sede in Prato – Via Niccoli 2, C.F. 84009210489 nella persona del Presidente sig. Alessandro Coveri nato a Prato il 29/12/1952, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Croce Rossa Italiana Comitato di Prato Odv** con sede in Prato – Via del Cilianuzzo 79, C.F. 02287440974 nella persona del Presidente sig.ra Maria Paola Rita Bini nata a Prato il 03/01/1946, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Auser Filo d'Argento** con sede in Prato – Via Aniene 46, C.F. 92013840480 nella persona del Presidente sig. Mario Leginio Nepi nata a Valmadrera (CO) il 28/06/1945, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Venerabile Fraternita di Misericordia di Carmignano Odv** con sede in Carmignano – Largo della Misericordia 1, C.F. 00338210974 nella persona del Presidente sig. Sergio Pagliai nato a Carmignano il 16/03/19629, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Venerabile Confraternita di Misericordia di Poggio a Caiano Odv** con sede in Poggio a Caiano – Via Aldo Moro 18/20, C.F. 84033210489 nella persona del Presidente sig. Sergio Campanelli nato a Carmignano il 08/08/1952, in seguito denominato Ente Partner;
- L' Associazione **Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato** con sede in Prato – Via San Jacopo 34, C.F. 84005150481 nella persona del Presidente sig. Piero Benedetti nato a Pistoia il 31/03/1939, in seguito denominato Ente Partner;

- L' Associazione **Arciconfraternita della Misericordia di Prato** con sede in Prato – Via Galcianese 17/2, C.F. 00441650488 nella persona del Presidente sig. Gianluca Mannelli nato a Prato il 06/08/1962, in seguito denominato Ente Partner;

#### **CON LA PARTECIPAZIONE DI**

- **Consulta del Terzo Settore della Società della Salute Area Pratese**, rappresentata nella persona del sig. Roberto Macrì, nato a Prato il 15/05/1961, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente dell'organo di partecipazione, in seguito denominato “altro ente del partenariato” che ha provveduto alla nomina quali delegati alla co-progettazione dei sig.ri Renza Sanesi e Mirko Guasti, in rappresentanza dei Centri Diurni;

- **Comitato di Partecipazione della Società della Salute Area Pratese**, rappresentato nella persona del sig. Alessandro Venturi, nato a Prato il 14/12/1955, non in proprio ma nella sua qualità di Coordinatore dell'organo di partecipazione, in seguito denominato “altro ente del partenariato”, che ha provveduto alla nomina quali delegati alla co-progettazione dei sig.ri Gaetana Luisa Iole Peris e Emi Lisa Maria Scatena, in rappresentanza delle famiglie.

VISTA la Legge n.328 del 2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, secondo cui gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, «riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» e «valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità»;

VISTA la Legge n. 41 del 2005 “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*”;

VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato della Regione Toscana (d'ora in avanti PSSIR) 2018-2020, che promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla missione di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni

VISTO, in particolare, l'art 55 del Codice Terzo Settore, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 31 marzo 2021, n. 72, recante le “*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore*”;

VISTA la Legge della Regione Toscana del 22 luglio 2020, n. 65, recante “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano*”;

VISTA la Delibera dell'Assemblea dei soci della Società della Salute del 21 febbraio 2022, con cui è stato approvato il “*Regolamento sulle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati della Società della Salute*”;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la “*Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*”, la quale prevede, all'art. 8, la realizzazione di interventi, servizi di integrazione e inserimento sociale della persona con disabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

**RICHIAMATE**

- la delibera dell'Assemblea della Società della Salute n. 24 del 18/05/2021 con cui è stato avviato il procedimento di coprogrammazione per lo svolgimento di attività innovative di trasporto sociale in favore delle persone anziane e con disabilità;
- il Provvedimento del Direttore SdS n. 177 del 05/07/2021 con cui è stato pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per la partecipazione ad un procedimento di coprogrammazione per lo svolgimento di attività innovative di trasporto sociale in favore delle persone anziane e con disabilità;
- il Provvedimento del Direttore SdS n. 201 del 21/07/2021 con cui sono stati prorogati i termini per presentare istanza di partecipazione al procedimento di coprogrammazione;
- il Provvedimento del Direttore SdS n. 352 del 20/12/2021 con cui sono stati approvati i verbali delle sedute di co-programmazione, nonché il documento conclusivo di sintesi della coprogrammazione, approvato all'unanimità da tutti i soggetti partecipanti al procedimento;
- Il Provvedimento del Direttore SdS n. 365 del 31/12/2021 con cui è stato pubblicato un avviso di manifestazione d'interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per la partecipazione ad un procedimento di coprogettazione per lo svolgimento di attività innovative di trasporto sociale in favore delle persone anziane e con disabilità;
- Il Provvedimento del Direttore SdS n. 10 del 17/01/2022 con cui sono stati prorogati i termini per presentare istanza di partecipazione al procedimento di coprogettazione;
- il Provvedimento del Direttore SdS n. 113 del 26/05/2022 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione e dei relativi allegati approvato dai partecipanti al tavolo di coprogettazione, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 e della Legge Regionale n. 65/2020 ;

#### CONSIDERATO

CHE è emersa la necessità di garantire prestazioni integrate per l'assistenza, l'autonomia e l'inserimento sociale delle persone disabili e per le loro famiglie, degli anziani e dei minori nel contesto della vita quotidiana, al fine di favorire un sostegno ed una migliore qualità della vita;

CHE anche il PISSR 2018-2020 promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;

CHE gli Enti del Terzo Settore del territorio sono stati coinvolti al tavolo di coprogettazione e hanno partecipato alla definizione dei contenuti e delle modalità operative per l'attuazione del servizio e si sono resi disponibili a collaborare alla realizzazione del servizio di trasporto sociale;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione, a conclusione di un procedimento di co-programmazione e coprogettazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, regola i rapporti che si instaurano tra SdS, Enti Partner e gli altri Enti del partenariato, per la realizzazione delle attività legate al trasporto sociale, per come definito ai sensi della Delibera Assemblea dei Soci n. 23 del 18/05/2021 – Allegato A2 Regolamento per la domiciliarità – Art. 5 - “Trasporto Sociale”.

2. In particolare, il Trasporto Sociale è finalizzato a garantire alle persone anziane e alle persone con disabilità residenti nei Comuni dell'Area Pratese la frequenza ai centri semiresidenziali, alle scuole secondarie di II grado, alle sedi di progetti per inserimenti socioterapeutici. Il trasporto sociale è parte di un progetto di vita o di un progetto assistenziale personalizzato per l'inserimento della persona nelle strutture diurne, sedi di percorsi scolastici, di socializzazione e/o di inserimento lavorativo. Gli Enti Partner organizzano il servizio di accompagnamento secondo le indicazioni e le modalità definite dal progetto personalizzato comunicato dal Servizio Sociale Professionale.

3. Il trasporto sociale è stato oggetto di un percorso di co-progettazione che ha elaborato il testo della presente convenzione attraverso il contributo e la collaborazione delle parti nella definizione degli obiettivi e la condivisione delle risorse economiche, materiali ed immateriali fra i soggetti di cui al comma 1. I verbali del procedimento di coprogettazione (**allegato A**) sono parte integrante del presente atto.

## **ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell'Area Pratese, in condizione di particolare disagio (psicofisico, familiare, sociale ed economico), in condizioni di disabilità, nonché anziani fragili e non autosufficienti per i quali sia previsto un progetto di vita o di un progetto assistenziale personalizzato da parte del Servizio Sociale Professionale.

2. In particolare per ogni persona che verrà trasportata sarà redatta una scheda tecnica di servizio, da cui deve emergere:

- dati anagrafici della persona trasportata;
- indirizzo di residenza/domicilio della persona trasportata;
- contatti e riferimenti telefonici della persona trasportata o di chi ne fa le veci;
- luogo di destinazione;
- giorni e orari di frequenza;
- caratteristiche del trasportato: in carrozzina o privo di carrozzina;
- esigenza di un accompagnatore a bordo: si/no;
- esigenza di un accompagnatore professionale a bordo: si/no con motivazione;
- ulteriori eventuali prescrizioni/informazioni operative relative alla modalità di svolgimento del servizio (es. presenza di barriere architettoniche nell'abitazione, luoghi di rientro diversi dalla residenze/domicilio, etc).

## **ART. 3 – RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI CONVENZIONATI E DEGLI ALTRI ENTI DEL PARTENARIATO**

1. La SdS è l'Ente pubblico procedente che ha indetto la procedura ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 per individuare con gli Enti del Terzo Settore le modalità di realizzazione del trasporto sociale.

2. Sono Ente Partner gli Enti del Terzo Settore che hanno partecipato al tavolo di coprogettazione di cui al Provvedimento del Direttore SdS n. 365 del 31/12/2021e che svolgono attività per il perseguimento delle finalità del presente accordo, cofinanziando il trasporto sociale per il tramite dei loro mezzi e del loro personale, volontario e dipendente.

3. Sono altri Enti del Partenariato i soggetti del Terzo Settore gestori di centri semiresidenziali o rappresentativi dei soggetti trasportati e delle loro famiglie, le scuole secondarie di II grado e tutti gli altri soggetti del terzo Settore che hanno partecipato al procedimento di coprogrammazione e coprogettazione in qualità di portatori d'interesse che in base al presente atto cofinanziano attività di monitoraggio del servizio, nonché attività di formazione e ogni altra funzione utile a migliorare la qualità del servizio.

4. A seguito dell'attività di coprogrammazione e coprogettazione, gli Ente Partner hanno condiviso l'esigenza di individuare un "Coordinamento Operativo", quale unico interlocutore della SdS per l'attivazione dei servizi. Le funzioni di coordinamento operativo, così come risulta dagli esiti della coprogettazione, vengono assegnate e saranno svolte dalla Arciconfraternita della Misericordia di

5. A seguito del procedimento di co-programmazione e co-progettazione, svolto ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 117/2017, è stata altresì condivisa l'esigenza di istituire una "Cabina di Regia", quale tavolo periodico di verifica e monitoraggio del servizio di cui fanno parte tutti gli Enti sottoscrittori della presente convenzione;

#### **ART. 4 – MODALITÀ CONDIVISA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Gli Ente Partner si impegnano ad assicurare il trasporto e l'accompagnamento rivolto ai soggetti e verso le destinazioni individuate all'art. 1, situati prevalentemente nel territorio dei Comuni dell'Area Pratese.

2. Gli Ente Partner mettono a disposizione gli automezzi necessari, appositamente attrezzati secondo la normativa vigente, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo, laddove necessario al corretto svolgimento del trasporto, potrà essere previsto, oltre l'autista, un accompagnatore. L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione di guida secondo la normativa vigente.

3. Il personale, volontario o dipendente, degli Ente Partner curerà con particolare attenzione le persone trasportate durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e si accerterà che all'arrivo vi sia una persona ad accoglierli, senza che siano in nessun caso e per nessun momento lasciati incustoditi. Tale prescrizione è omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del progetto di vita o al progetto assistenziale personalizzato compilato da parte del Servizio Sociale Professionale. Gli accompagnati non potranno essere lasciati in custodia di minori.

4. Potranno essere ammessi sull'automezzo, oltre agli accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed prevista nel progetto personalizzato.

5. Ogni Ente Partner che fornisce il servizio si impegna a:

- a) rispettare gli orari di presa in carico degli utenti, cercando di far trascorrere alle persone trasportate minor tempo possibile sul mezzo;
- b) avvertire le famiglie (o le persone di riferimento) qualora si verificassero ritardi sostanziali;
- c) accertarsi sempre che nei luoghi di destinazione (abitazione, centri socializzazione, ecc.) vi sia un soggetto idoneo ad accogliere l'utente, salvo eccezioni specificatamente autorizzate dal servizio sociale;
- d) prestare particolare attenzione al turn-over dei volontari, impegnandosi a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale volontario sullo stesso percorso al fine di garantire la relazione instaurata;
- e) in casi eccezionali di mancanza di familiari o di indicazione fornita dagli stessi di persone autorizzate ad accogliere la persona trasportata, o di altri eventi non prevedibili, accompagnare l'utente che rientra dai centri, dalla scuola o dal lavoro, alla sede dell'Ente Partner, dove i volontari si attiveranno per il reperimento dei familiari.

6. Nel caso di interruzioni del servizio dovute a qualsiasi causa l'Ente Partner è tenuto a darne immediata comunicazione a SdS, al Coordinamento Operativo nonché alle famiglie dei trasportati e agli operatori del luogo di destinazione.

## **ART. 5 - OBBLIGHI DEGLI ENTI PARTNER**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ciascun Ente Partner si impegna a:

- a) riconoscere e condividere gli obiettivi fissati nel procedimento di co-programmazione e gli scopi che hanno ispirato il procedimento di co-progettazione;
- b) riconoscere Arciconfraternita della Misericordia di Prato, quale soggetto collettivamente individuato e che svolgerà la funzione di Coordinamento Operativo delle attività di cui alla presente convenzione;
- c) riconoscere la "Cabina di Regia", come tavolo periodico di verifica del servizio di cui fanno parte tutti gli Enti sottoscrittori della presente convenzione;
- d) garantire la disponibilità del proprio personale, volontario o dipendente, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- e) assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione del proprio personale, volontario o dipendente, per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
- f) non sospendere il servizio di trasporto sociale in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso di controversie pendenti con SdS. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità (per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Ente Partner o della SdS che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza);
- g) assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, la propria attività e quella messa in atto dal personale, volontario o dipendente, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando SdS da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 18 del Codice Terzo Settore. Si impegna inoltre ad assicurare i volontari che prestano l'attività di cui trattasi, contro infortuni e malattie connesso allo svolgimento dell'attività stessa.  
La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro, a garanzia di sinistri che possano derivare ad utenti o terzi durante l'espletamento del servizio, ivi compresi gli infortuni del conducente o dell'accompagnatore e la copertura globale dei trasportati.  
La durata della polizza deve essere non inferiore alla durata della presente convenzione ed, eventualmente rinnovata, a seguito del rinnovo del presente atto.  
Le spese assicurative dei volontari sono soggette ad un rimborso specifico da parte di SdS e, pertanto, debbono essere annualmente comunicate in via preventiva affinché ne sia verificata la congruità rispetto alle attività della presente convenzione.
- h) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione ed a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, inclusi gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli derivanti dalle norme in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica;
- i) garantire che il rapporto con l'eventuale personale dipendente impiegato nelle attività della presente convenzione venga regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- j) aver provveduto all'adeguamento agli obblighi relativi all'accreditamento di cui alla L.R. n. 82/2009;
- k) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dei dati;
- l) presentare la specifica rendicontazione mensile (salvo diversamente stabilito) sui servizi svolti con indicazione degli utenti e dati necessari secondo gli schemi riepilogativi predisposti da SdS.

2. Il personale dell'Ente Partner, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti di SdS e risponde dell'operato esclusivamente all'organizzazione dell'Ente di appartenenza.

3. Ogni Ente Partner individua, quale unico referente del Coordinamento Operativo, un proprio responsabile operativo, che deve periodicamente:

- verificare con il Coordinamento Operativo la dislocazione dei singoli servizi;
- comunicare variazioni relative alla iniziale disponibilità di mezzi;
- comunicare variazioni relative alla capacità massima di trasporto;
- informare di eventuali criticità operative dei servizi attivati.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DEL COORDINAMENTO OPERATIVO**

1. Il Coordinamento Operativo, istituito dalla presente convenzione quale esito della coprogettazione, gestisce la centrale unica di coordinamento per il servizio di accompagnamento sociale rivolto ai soggetti residenti nel territorio della Provincia di Prato, per i quali sia stato previsto un progetto personalizzato da parte di SdS verso le destinazioni individuate all'art. 1.

2. Le attività di coordinamento consistono in particolare nella ricezione delle richieste di attivazione dei singoli servizi di trasporto da parte di SdS e nella individuazione dell'Ente Partner da impegnare nella esecuzione del servizio in ragione di:

- a) disponibilità di mezzi adeguati;
- b) disponibilità di volontari adeguatamente formati, in relazione ad eventuali specifiche esigenze degli utenti;
- c) maggiore vicinanza tra la sede dell'Ente Partner e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero del luogo di destinazione;
- d) non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi quando ciò si renda possibile senza creare disagio agli utenti;
- e) possibilità di proporre disgiuntamente, a più Enti Partner, l'effettuazione di un trasporto che si rilevasse particolarmente complesso, o le cui caratteristiche richiedano la collaborazione tra più Associazioni convenzionate.

3. Il Coordinamento Operativo, ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte di SdS, provvede ad individuare l'Ente Partner, sulla base dei criteri indicati al precedente comma 2, ed entro 5 giorni lavorativi comunica alla SdS:

- a) l'Ente Partner che svolgerà il servizio
- b) le modalità di avvio e realizzazione del servizio. (viaggio in auto/mezzo attrezzato/pulmino)
- c) costo standard a km applicabile per il singolo mezzo (la specifica deve indicare il kilometraggio annuo previsto in base ai servizi assegnati, con moduli che saranno elaborati di concerto tra SdS e il Coordinamento Operativo).

4. Eventuali variazioni, anche temporanee nella erogazione del servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'Ente Partner agli utenti, a SdS e al Coordinamento Operativo.

5. Il Coordinamento Operativo comunica eventuali problemi e controversie nel rapporto con gli Enti, collabora alla Cabina di Regia, con cui mantiene rapporti collaborativi per fornire report e dati relativi all'attività;

6. In avvio delle attività oggetto della presente convenzione, il Coordinamento Operativo presenta alla Cabina di regia una proposta organizzativa dei servizi di trasporto sociale (ripartiti fra gli Enti Partner), sulla base delle prestazioni in essere da svolgere, debitamente comunicate da SdS.

7. In base alla proposta organizzativa iniziale e alla preventivazione della spesa relativa ai rimborsi del costo standard a km, SdS autorizza con propria comunicazione tutti gli Enti Partner ad attivare i servizi proposti nella pianificazione iniziale.

8. Per ogni nuovo servizio da attivare o ogni variazione di quanto approvato, il Coordinamento Operativo dovrà rielaborare la previsione chilometrica annua presunta del mezzo dedicato al nuovo servizio attivato o ai servizi eventualmente modificati. Ogni attività non autorizzata e ogni variazione non autorizzata preventivamente non potrà essere rimborsata agli enti partner.

9. Arciconfraternita della Misericordia di Prato, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, mette a disposizione:

a) personale adeguato, e in particolare un operatore di riferimento (impiegato - assistente amministrativo) disponibile il primo anno per 38 ore settimanali e per 18 ore settimanali negli anni successivi. La figura individuata deve aver conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e deve vantare esperienza professionale nel settore e conoscenza del territorio;

b) strumentazione adeguata, consistente in: una postazione operativa attrezzata, hardware, software di gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino, materiale anche di consumo per il funzionamento degli uffici.

10. Arciconfraternita della Misericordia di Prato, quale soggetto che svolge funzioni di Coordinamento Operativo, presenta una rendicontazione semestrale delle spese effettivamente sostenute e documentate per la propria attività. Alla scopo di rimborsare tali spese effettivamente sostenute e documentate, SdS riconosce un contributo annuale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e del *Regolamento sulle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati della Società della Salute*, approvato dall'Assemblea dei soci della SdS il 21 febbraio 2022 (di seguito, Regolamento sui contributi SdS) nella misura massima di 35.000,00 euro per il primo anno e di 18.000,00 euro per gli anni successivi.

11. Nella fase di sperimentazione di cui all'art. 18 della presente convenzione, la rendicontazione di cui al punto precedente sarà predisposta alla fine del primo trimestre.

## **ART. 7 – CABINA DI REGIA**

1. Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio dell'attività di cui alla presente convenzione e di esercitare una valutazione sulla qualità degli interventi è istituito una Cabina di Regia che si compone dei seguenti soggetti:

- Il Direttore, i Dirigenti, i Funzionari Amministrativi, gli Assistenti Sociali della Società della Salute, interessati dalle questioni poste all'ordine del giorno;
- L' Associazione A.D.A. Prato Odv con sede in Prato – Viale Vittorio Veneto 80, C.F. 92050910485;
- L' Associazione A.P.I.C.I. Sede Prato con sede in Prato – Via Convenevole da Prato 85, C.F. 92070530487;
- L' Associazione Auser T'accompagnio della Valle del Bisenzio Odv con sede in Vaiano – Via G. Braga 197, C.F. 92109650488;
- L' Associazione Prato Sud Croce d'Oro Odv con sede in Prato – Piazza della Vittoria 8, C.F. 02284760978;
- L' Associazione Croce d'Oro Prato 1905 con sede in Prato – Via Niccoli 2, C.F. 84009210489;
- L' Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Prato Odv con sede in Prato – Via del Cilianuzzo 79, C.F. 02287440974;
- L' Associazione Auser Filo d'Argento con sede in Prato – Via Aniene 46, C.F. 92013840480;
- L' Associazione Venerabile Fraternita di Misericordia di Carmignano Odv con sede in Carmignano – Largo della Misericordia 1, C.F. 00338210974;
- L' Associazione Venerabile Confraternita di Misericordia di Poggio a Caiano Odv con sede in Poggio a Caiano – Via Aldo Moro 18/20, C.F. 84033210489;

- L' Associazione Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato con sede in Prato – Via San Jacopo 34, C.F. 84005150481;
- L' Associazione Arciconfraternita della Misericordia di Prato con sede in Prato – Via Galcianese 17/2, C.F. 00441650488;
- Il Presidente, o suo delegato, della Consulta del Terzo Settore della Società della Salute Area Pratese, nonché i delegati alla co-progettazione, sig.ri Renza Sanesi e Mirko Guasti, in rappresentanza dei Centri Diurni;;
- i delegati alla co-progettazione nominati dal Comitato di Partecipazione della Società della Salute Area Pratese.

2. La Cabina di Regia, convocata dal Direttore SdS, si riunisce almeno semestralmente e produce specifico verbale delle proprie osservazioni e/o valutazioni, che viene poi trasmesso per conoscenza ai soci della SdS.

3. La Cabina di Regia esercita quindi le seguenti funzioni:

- a) Monitoraggio della attività svolta dal Coordinamento Operativo e dagli Enti Partner;
- b) Verifica del rispetto delle norme convenzionali e del corretto svolgimento del servizio;
- c) Verifica, mediante non meno di due indagini a campione o altri strumenti ritenuti idonei, del grado di soddisfazione;
- d) Elaborazione di un report annuale dell'attività, di cui alla presente convenzione, destinato agli Enti convenzionati;
- e) Risoluzione delle controversie e dei problemi che possono verificarsi tra enti convenzionati.

4. Su iniziativa della SdS, o su unanime richiesta degli Enti Partner, la Cabina di Regia propone alla SdS di riattivare la co-progettazione ai fini di una revisione in itinere della presente Convenzione.

## **ART. 8 - OBBLIGHI E FUNZIONI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la SdS:

- a) riconosce Arciconfraternita della Misericordia di Prato come ente che svolge funzioni di Coordinamento Operativo delle attività di cui alla presente convenzione;
- b) corrisponde il contributo di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 di cui all'art. 6, comma 10;
- c) a seguito di specifica rendicontazione mensile (se non diversamente stabilito) con indicazione degli utenti e dati necessari secondo gli schemi riepilogativi predisposti, corrisponde a tutti gli Enti Partner un contributo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i servizi effettivamente svolti e documentati;
- d) effettua periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza ed ha la facoltà di effettuare sopralluoghi senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare la qualità del servizio;
- e) quantifica e commina le sanzioni per le inadempienze accertate nell'esercizio delle attività della presente convenzione;
- f) invia le richieste di attivazione dei singoli servizi di accompagnamento, specificando i dettagli dei singoli progetti personalizzati, funzionali all'individuazione dell' Ente Partner da impegnare nella esecuzione del servizio, nonché il costo standard a km rimborsabile;
- g) comunica al Coordinamento Operativo, in avvio delle attività oggetto della presente convenzione, le prestazioni da svolgere (soggetti trasportati e luoghi di destinazione già in corso);
- h) autorizza con propria comunicazione tutti gli Enti Partner ad attivare i servizi proposti nella pianificazione iniziale.

- i) deve dare la propria autorizzazione scritta in merito alla nuova previsione di spesa ricalcolata laddove vi sia un nuovo trasporto da attivare o una variazione di quanto già approvato.

#### **ART. 9 - ATTIVITÀ DEGLI ALTRI ENTI DEL PARTENARIATO**

1. Gli altri Enti del Partenariato, in qualità di portatori di interesse, cofinanziano l'attività di cui alla presente convenzione partecipando alla Cabina di Regia.
2. La Consulta SdS Area Pratese coordina le Associazioni del terzo settore la Rete RISPO per le attività periodiche di monitoraggio del servizio e di verifica del grado di soddisfazione.
3. I rappresentanti dei Centri Diurni e, laddove necessario, anche la Rete RISPO programmano specifiche attività di formazione dei volontari degli Enti Partner per il trasporto con particolari esigenze o caratteristiche di cui si deve tener conto nello svolgimento dei servizi. A tal proposito, la presente convenzione recepisce il progetto formativo presentato dai Centri Diurni per la formazione dei volontari del trasporto sociale.
4. Le attività di cui al presente articolo costituiscono un co-finanziamento assicurato alla co-progettazione da parte degli altri enti del partenariato ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 65/2020 e non prevedono alcun rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte di SdS.

#### **ART. 10 – QUALITÀ, EFFICIENZA E EQUITÀ DEL SERVIZIO**

1. Gli Enti Partner, affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri di qualità tecnica e sociale, volti ad assicurare l'efficacia della prestazione e la piena soddisfazione delle esigenze dei fruitori, si impegnano a garantire:
  - la presa in carico dell'utente entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione;
  - la preparazione del personale volontario e dipendente, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso gli utenti. A questo fine, il personale volontario e dipendente è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e da atteggiamenti cordiali e di cortesia verso i fruitori del servizio, nonché l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati;
  - la sostituzione del mezzo utilizzato, in caso di guasto improvviso, con altro mezzo adeguato in tempi brevi;
  - l'impegno, in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, a ricercare le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi e a ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza;
  - la sostituzione, in caso di assenze impreviste, del personale impegnato con altro personale idoneo. SdS si riserva la facoltà di richiedere all'Ente Partner la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con i destinatari del servizio e per scarsa disponibilità verso gli utenti e le loro famiglie. In caso di richiesta di sostituzione l'Ente Partner si impegna a provvedere entro un termine massimo di tre giorni;
  - la formazione periodica del personale volontario e dipendente impegnato nelle attività di trasporto sociale.
2. Tutti gli Enti firmatari, i loro dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Prato e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, nella consapevolezza che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento

contrattuale e come tale è valutabile dai Responsabili ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto.

#### **ART. 11 - RISORSE ECONOMICHE SDS E COFINANZIAMENTO DEL TERZO SETTORE**

1. SdS si impegna a stanziare annualmente attraverso il proprio bilancio le risorse necessarie per fare fronte al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

2. Arciconfraternita della Misericordia di Prato, in qualità di ente che esercita le funzioni di Coordinamento Operativo, co-finanzia per tutta la durata della presente convenzione, le attività di cui all'art. 6 mettendo a disposizione la sede operativa, l'esperienza pregressa e il personale impiegato nell'attività di coordinamento, nonché tutta la dotazione strumentale iniziale necessaria allo svolgimento delle funzioni.

3. Tutti gli Enti Partner cofinanziano le attività di cui all'art. 5 mettendo a disposizione le loro sedi operative, l'esperienza pregressa del personale nell'attività di organizzazione del trasporto sociale, nonché i mezzi di trasporto (attrezzati e non) e il personale (volontario e dipendente) così come dettagliato nell'**allegato 1** al presente atto.

4. Gli "Altri Enti del Partenariato" cofinanziano le attività di cui all'art. 9 garantendo la partecipazione e l'apporto del loro personale volontario e dipendente alle attività cui sono chiamati.

#### **ART. 12 – SPESE RIMBORSABILI**

1. Ai fini della quantificazione dei contributi corrisposti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività del Coordinamento Operativo e gli Enti Partner sono previste due modalità di quantificazione:

- (a) rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- (b) rendicontazione sulla base della costo standard del singolo trasporto sulla base della rendicontazione dei servizi effettivamente svolti, ai sensi del *Regolamento sulle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati della Società della Salute*, approvato dall'Assemblea dei soci della SdS il 21 febbraio 2022.

2. Sono rimborsate secondo la modalità di cui al comma 1, lett. a) le seguenti spese effettivamente sostenute:

- l'attività svolta dal Coordinamento Operativo ai sensi dell'art. 6, comma 10 della presente convenzione;
- gli oneri sostenuti dagli Enti Partner relativi alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri operatori impiegati sull'attività;
- eventuali costi sostenuti per spese dovute alla formazione dei volontari;
- eventuali costi sostenuti per spese dovute alle misure di contrasto al Covid-19.

3. Sono rimborsate secondo le modalità di cui al comma 2, lett. b) le spese effettivamente sostenute per i singoli trasporti svolti e rendicontati sulla base del costo standard (vedi **allegato 2**) determinato con il seguente metodo:

- tabelle ACI (individuate periodicamente per tre categorie di mezzo – autovettura, mezzo attrezzato, pulmino) con individuazione costo a km;
- 0,01 €/ km quale importo di ammortamento dell'investimento per attrezzare il mezzo con pedana per trasporto persone in carrozzina;
- 18% del costo determinato con i punti precedenti per coprire i costi generali.

4. Per l'attività svolta dagli Enti firmatari nell'ambito della Cabina di Regia non è prevista alcuna forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **ART. 13 - PAGAMENTI E CONTROLLI**

1. Ciascun Ente Partner invia alla SdS, con cadenza mensile, la rendicontazione corredata di un report riepilogativo dei trasporti svolti, predisposta sulla base di quanto previsto all'art. 12, sottoscritta dal rappresentante legale.

2. La documentazione delle spese e dei trasporti effettuati alla base del rimborso richiesto, autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentante legale, è conservata presso l'Ente del Terzo Settore per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività.

3. SdS si riserva di procedere periodicamente e a rotazione nei confronti degli Enti Partner a verifiche e controlli.

4. Il rimborso sarà effettuato da SdS entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'Ente Partner, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

### **ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

1. Gli Enti Partner assumono tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegnano ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CUP G61B21010680005.

### **ART. 15 - PRIVACY**

1. La SdS tramite i referenti amministrativi comunica i dati personali dei soggetti che utilizzano il servizio agli Enti Partner, che sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. Ciascun contraente dichiara di avere preso visione dell'informativa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR – “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e di operare nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali (Privacy) e in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

3. La SdS designa con proprio provvedimento i responsabili del Trattamento dei dati personali del presente atto.

4. Gli addetti, volontari e dipendenti, sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

5. I dati comunicati dalla SdS sono affidati alla persona che, in base all'organizzazione del Coordinamento Operativo e dell'Ente Partner, ha le funzioni di Titolare ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali. Questi ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza, deve darsi un'organizzazione interna che garantisca che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, e che garantisca altresì che siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali”.

6. I dati comunicati:

- a) non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo che per operazioni che rientrano nell'attività stessa.
- b) debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento.
- c) possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione.
- d) debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali.
- e) debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

7. Arciconfraternita della Misericordia di Prato, quale responsabile del coordinamento operativo e gli Enti Partner garantiscono l'osservanza dei principi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali* nel rispetto delle finalità previste nel presente atto.

#### **ART. 16 – DURATA della CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dal 01/06/2022 e avrà validità per 36 mesi, rinnovabile di ulteriori 24 mesi.

2. La proposta di rinnovo è formulata dalla SdS, sentita la Cabina di regia. Ai fini del perfezionamento del rinnovo, è necessaria l'accettazione di tutti gli enti partner.

#### **ART. 17 - INADEMPIENZE E RECESSO**

1. La SdS procede alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, segnalando eventuali rilievi alla Cabina di Regia e all' Ente Partner interessato.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze degli Enti Partner devono essere comunicate dai referenti amministrativi della SdS, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale gli Enti Partner possono far pervenire le proprie controdeduzioni e devono adottare i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate.

3. Nel caso che non pervengano le controdeduzioni o nel caso non siano idonee a giustificare l'inadempienza, SdS applica le seguenti sanzioni:

<b>Tipologia di inadempimento</b>	<b>Sanzione pecuniaria</b>
<i>Disservizi nell'esercizio delle attività di trasporto (ritardi ripetuti e</i>	

<i>frequenti, assenza di accompagnatore se richiesto, svolgimento del servizio con mezzo non idoneo, etc)</i>	500 €
<i>Disservizi dovuti ai comportamenti impropri del personale volontario o dipendente</i>	1.000 €
<i>Violazione di una delle disposizioni in materia di personale dipendente</i>	250 €
<i>Violazione di una delle disposizioni in materia di privacy</i>	250 €
<i>Mancata stipula o rinnovo delle polizze di assicurazione</i>	500 € (ogni giorno di ritardo)
<i>Cessazione o sospensione ingiustificata e non autorizzata del servizio</i>	250 €
<i>Altri inadempimenti degli obblighi derivanti dagli articoli 5, 6 e 10</i>	250 €

4. Gli importi addebitati a titolo di sanzione sono recuperati, se possibile, mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa.

5. Nel caso che gli Enti Partner non provvedano ad adeguarsi alle richieste di SdS e nel perdurare di violazioni degli obblighi che il presente atto pone a carico degli Enti Partner o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio, la SdS ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Ente Partner coinvolto a mezzo pec. In caso di recesso, SdS, a titolo di sanzione, dimezza del 50% contributi dovuti all'Ente Partner a titolo di rimborso spese.

6. Per SdS sono validi motivi di recesso dalla convenzione:

- a) cancellazione dell'Ente Partner dal RUNTS;
- b) inadempimenti gravi della presente convenzione;
- c) inadempienza degli obblighi relativi all'accreditamento di cui alla L.R.82/2009;
- d) attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli Enti Consorziati in SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Ente Partner;
- e) mancata comunicazione a SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'Ente Partner;
- f) reiterata assenza di DURC regolare;
- g) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Prato le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- h) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- i) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- j) la violazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza;
- k) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l) nei confronti del Ente Partner sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- m) nei confronti del Ente Partner sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- n) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi nei confronti di soggetti destinatari del trasporto sociale;

o) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;

7. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Ente Partner interessato potrà recedere dal presente atto con un preavviso di almeno due mesi a mezzo pec di SdS. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza del presente atto.

#### **ART. 18 – NORME TRANSITORIE E PERIODO DI SPERIMENTAZIONE**

1. La presente convenzione avrà un periodo di sperimentazione di 6 mesi (01/06/2022 - 31/12/2022) finalizzato alla verifica degli obiettivi fissati, alla sostenibilità del sistema dei rimborsi, alla adeguatezza del metodo di rendicontazione, alla qualità dei servizi, alla funzionalità del Coordinamento Operativo e della Cabina di Regia.

2. Il periodo di sperimentazione ha altresì la funzione di permettere la verifica del funzionamento del sistema introdotto, al fine di valutare la necessità di apportarvi eventuali miglioramenti, in considerazione dell'innovazione determinata dall'utilizzo del procedimento di co-progettazione.

3. Il periodo di sperimentazione ha inoltre la funzione di permettere la verifica della sostenibilità economica del nuovo sistema di rimborso rispetto alle risorse economiche stanziare da SdS.

4. SdS si impegna a destinare un fondo a garanzia degli Enti Partner per rimborsare eventuali extra-costi effettivamente sostenuti e rendicontabili dovuti al contesto di aumenti consistenti del prezzo dei carburanti.

5. Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 72/2021, nel periodo di vigenza della presente convenzione, su richiesta della Cabina di regia o per iniziativa della SdS, il Tavolo di co-progettazione nell'ambito del quale la presente convenzione è stata sottoscritta può essere convocato al fine di definire modifiche della presente convenzione. In tal caso, tutti gli enti partner sono avvertiti, con congruo preavviso, al fine di partecipare. All'esito di tale Tavolo, con il consenso degli enti partner, possono essere sottoscritti accordi integrativi o modificativi della presente convenzione.

#### **ART. 19 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO**

1. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente atto, sarà competente a giudicare il Foro di Prato. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

#### **ART. 20 - SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5 della Legge n. 117/2017. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso.

In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.